

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N. 925/AV2 DEL 13/06/2013**

**Oggetto: SENTENZA N. 41/13 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SEZ. DISTACCATA DI FABRIANO
NELLA CAUSA R.G. N. 491/2010. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

**IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: *“Preso d’atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”*;

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare all’Avv. Anna Cucchiarini del foro di Ancona, per i motivi specificati in narrativa, l’importo di **€ 15.352,48 (comprensivo di IVA e CPA)** stabilito dal Giudice del Tribunale di Ancona sezione distaccata di Fabriano, a titolo di compenso professionale per l’attività svolta in favore dell’ASUR nel contenzioso specificato nel documento istruttorio.
3. Dare atto che la spesa di cui al punto precedente sarà interamente recuperata in forza della sentenza n. 41/2013 del Tribunale Civile di Ancona sezione distaccata di Fabriano che ha condannato parte attrice a rifondere le spese di lite anche nei confronti dell’ASUR, quale parte terza chiamata in causa, e per il cui recupero sono state avviate le opportune azioni.
4. Dare atto, altresì, che detta spesa trova copertura, fino al recupero come specificato al punto 3, nel **C. n. 0521030301 del BEP 2013 dell’ASUR – sezionale Area Vasta 2.**
5. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i
7. Trasmettere il presente atto all'U.O Bilancio per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2
Dottor Piero Ciccarelli

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del procedimento della U.O. Segreteria di Direzione, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto trova effettiva disponibilità al conto 0521030301 del Budget 2013 così come assegnato con Determina DGASUR n. 275/2013.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE – AREA VASTA 2
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Letizia Paris

U.O. BILANCIO - AREA VASTA N.2
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE/ARCHIVIO/PROTOCOLLO - FABRIANO

Con atto di citazione notificato alla allora Zona Territoriale n. 6 di Fabriano il 27/01/2011 (prot. 1977), il Comune di Fabriano chiamava in causa l'ASUR Marche, anche in quanto successore ex lege della ASL n. 6, e la Zona Territoriale n. 6 nel contenzioso RG n. 491/2010 intentato nei propri confronti, con atto di citazione del 01/09/2010, da una società di costruzioni di Genga (AN), per vedersi manlevare da qualsiasi responsabilità eventualmente accertata dal giudice in favore di parte attrice.

Nello specifico la ditta di costruzioni in questione conveniva davanti al Tribunale di Ancona –sez. distaccata di Fabriano il Comune di Fabriano perché ne venisse accertata e dichiarata la grave inadempienza nei confronti di parte attrice per la vendita di un bene immobile costituito da un fabbricato sito in una frazione del Comune di Fabriano, a seguito di aggiudicazione pubblica, senza perfezionare il contratto preliminare. Nonché per ottenere, contestualmente, la condanna del Comune medesimo, a titolo di responsabilità precontrattuale, al pagamento dei costi sostenuti per l'acquisto dell'immobile stesso, della stipula di polizza globale fabbricati e delle spese relative al servizio idrico e di fognatura per l'importo specificato nell'atto di citazione, oltre gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria.

Conseguentemente, l'istante chiedeva al Comune medesimo anche il risarcimento del danno stante il legittimo affidamento circa l'effettiva ed imminente conclusione dell'accordo con l'Ente. Sempre ed in ogni caso l'istante pretendeva anche il risarcimento del danno da immagine e da chance alternativa. In via alternativa la società di costruzioni chiedeva la risoluzione del contratto stipulato con il Comune.

Il Comune di Fabriano, di contro, si è costituito nel contenzioso di cui sopra per chiedere il totale rigetto delle pretese di controparte in quanto ritenute destituite di fondamento e chiamando in causa l'ASUR Marche - anche in quanto successore ex lege della ASL 6 - e la Zona Territoriale n. 6 di Fabriano per vedersi manlevare e rilevare indenne nelle denegata ipotesi in cui il Giudice riconoscesse a favore dell'istante un danno risarcibile. Il Comune, infatti, riteneva che il ritardo nella stipula del rogito successivo alla aggiudicazione dell'immobile in contestazione fosse ascrivibile esclusivamente a responsabilità dell'allora ASL n. 6 che aveva alienato impropriamente al Comune di Fabriano un bene ad essa non intestato.

La questione del contendere trovava fondamento nell'iter di riassegnazione dei beni dai Comuni alle USL a seguito del D.lgs. 502/92, per la cui disamina si rimanda alla determina DG ASUR n. 288 del 11/04/2011 con la quale l'Azienda si costituiva in giudizio per resistere alla chiamata in causa da parte del Comune di Fabriano risultando, dalla disamina della documentazione agli atti, il legittimo affidamento di questa Amministrazione circa la regolare proprietà dei beni a seguito del provvedimento regionale di riassegnazione, compreso l'immobile oggetto del contendere, e quindi la correttezza dell'operato svolto.

Con il medesimo provvedimento del DG sopra specificato, si conferiva l'incarico per la costituzione in giudizio e per l'assistenza legale all'Avv. Anna Cucchiari del Foro di Ancona.

Il Giudice del Tribunale adito, con sentenza n. 41/2013, si è pronunciato rigettando le domande di parte attrice nei confronti del Comune di Fabriano e dichiarando l'inammissibilità delle domande proposte anche nei confronti dell'Asur Marche. Inoltre, in accoglimento della domanda proposta dal Comune ai sensi dell'art. 2932 cc, ha disposto il trasferimento dei beni oggetto del contendere. Infine il Giudice ha condannato parte attrice a rifondere le spese di lite, oltre che al Comune convenuto, anche nei confronti di questa Amministrazione, in qualità di parte terza chiamata in causa, liquidate in € 12.200,00 per compenso professionale di avvocato, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Al riguardo, la parte soccombente non ha ancora provveduto a rifondere le spese di lite, in ottemperanza alla citata sentenza, e nelle more del recupero delle stesse, la cui procedura è stata avviata, l'Avv. Cucchiarini ha chiesto a questa Amministrazione il pagamento delle proprie competenze professionali nell'importo liquidato dal Giudice, che si ritiene opportuno corrispondere avendo la stessa concluso la propria attività professionale in base al mandato conferito dall'ASUR.

In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: "Presenza d'atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano".

Per tutto quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare all'Avv. Anna Cucchiarini del foro di Ancona, per i motivi specificati in narrativa, l'importo di **€ 15.352,48 (comprensivo di IVA e CPA)** stabilito dal Giudice del Tribunale di Ancona sezione distaccata di Fabriano, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta in favore dell'ASUR nel contenzioso specificato nel documento istruttorio.
3. Dare atto che la spesa di cui al punto precedente sarà interamente recuperata in forza della sentenza n. 41/2013 del Tribunale Civile di Ancona sezione distaccata di Fabriano che ha condannato parte attrice a rifondere le spese di lite anche nei confronti dell'ASUR, quale parte terza chiamata in causa, e per il cui recupero sono state avviate le opportune azioni.
4. Dare atto, altresì, che detta spesa trova copertura, fino al recupero come specificato al punto 3, nel **C. n. 0521030301 del BEP 2013 dell'ASUR – sezionale Area Vasta 2.**
5. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Trasmettere il presente atto all'U.O Bilancio per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa M. Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

N.N.